

Andrea Luberti
Magistrato

Massimo GAZZARA
Professore ordinario

COMPENDIO di
DIRITTO delle
ASSICURAZIONI

IV Edizione
2024


Neldiritto
Editore

- **Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione** (legge 28 novembre 1984, n.79, oggi articolo 115 del codice delle assicurazioni private). Il fondo si basa sull'adesione obbligatoria degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI. Esso risarcisce il danno patrimoniale, causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione e derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso l'assicurazione obbligatoria che deve essere stipulata dagli intermediari;
- **Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria** (articolo 14 della legge 8 marzo 2017, n. 24 - cosiddetta legge Gelli - Bianco). Il fondo copre, in particolare, il risarcimento dei danni in favore dell'avente diritto nei casi di danno:
 - di importo eccedente rispetto al massimale assicurato;
 - assicurato da impresa di assicurazione in stato di liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurato da impresa di assicurazione che abbia receduto dal contratto, che non sia più esistente o che non sia più abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Le *funzioni amministrative* si concretizzano nello svolgimento delle seguenti attività:

- **Centro di informazione italiano** (articolo 154 del codice delle assicurazioni private). Si tratta di una struttura finalizzata ad agevolare il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti in uno Stato membro, a danno di soggetto residente in altro Stato membro, diverso da quello di residenza, provocati dall'uso di veicoli che circolano abitualmente in Italia. A tal fine, il Centro di informazione italiano è investito della funzione di raccogliere, in base alle comunicazioni delle imprese di assicurazione, informazioni relative all'assicurazione dei veicoli che circolano abitualmente in Italia;
- **Ruolo dei periti assicurativi** (articolo 157 e seguenti del codice delle assicurazioni private);
- **Certificazione assicurativa comprovante l'assicurazione della responsabilità civile per i danni da inquinamento di combustibile delle navi** (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 e articolo 3 della legge 1° febbraio 2010, n. 19);
- **Certificazione assicurativa comprovante l'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dal trasporto di passeggeri via mare** (regolamento CE n. 392/2009 del 29 aprile 2009).

■ 6.2. La SACE.

La SACE è stata istituita dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 come *Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione* dell'INA. Successivamente, essa è stata trasformata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in *Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero*-SACE.

In una fase ancora posteriore, in base all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tale ente è stato trasformato in società per azioni. Attualmente essa è integralmente partecipata dalla *Cassa depositi e prestiti*.

Finalità della SACE è quella di assumere i rischi relativi ai rischi di carattere politico, catastrofe, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli esportatori italiani, che non troverebbero copertura sul mercato in quanto non redditizi.

In base al vigente quadro normativo, occorre distinguere tra le funzioni cui la SACE è abilitata:

- **le attività istituzionali**, sopra descritte, per le quali la SACE beneficia della garanzia da parte dello Stato;
- **le attività assicurative di copertura dei rischi di mercato**, svolte in base alla disciplina dell'attività assicurativa, senza beneficiare della garanzia da parte dello Stato, che consistono, principalmente, nell'assicurazione di crediti a breve termine. Tale distinzione è confermata dallo stesso codice delle assicurazioni private, che distingue il regime giuridico applicabile alle attività della SACE:
- **le attività che beneficiano della garanzia da parte dello Stato** sono soggette solo alle disposizioni in materia di bilancio (articolo 345, comma 1, lettera a) e comma 2);
- **le attività che non beneficiano della garanzia da parte dello Stato** sono soggette a tutte le disposizioni del codice delle assicurazioni private. Tali attività sono, tra l'altro, gestite da una società, a sua volta integralmente partecipata dalla SACE, denominata SACE BT.

Rafforzamenti del ruolo della SACE sono stati di recente previsti dall'articolo 1, comma 260 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (quest'ultimo relativo alle garanzie in favore delle imprese di medie dimensioni) e dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che all'articolo 1, commi 101 e seguenti, ha introdotto **l'assicurazione obbligatoria per danni da calamità naturali ed eventi catastrofici**.

7. L'Ufficio centrale italiano.

L'Ufficio centrale italiano (UCI) è un'istituzione, operante sotto la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, che compone, assieme alle omologhe organizzazioni degli altri Stati, il Consiglio dei bureaux deputato dall'Organizzazione per le Nazioni Unite (ONU) a gestire il sistema del certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

Esso, tramite complesse relazioni con gli uffici nazionali degli altri Stati esteri, consente di adempiere all'obbligo di assicurazione senza che il veicolo o il natante sia tenuto alla stipulazione di un contratto di assicurazione ulteriore rispetto a quello concluso nel proprio paese.

In sintesi, l'UCI accetta i certificati internazionali di assicurazione rilasciati dall'ufficio nazionale competente per il veicolo immatricolato all'estero, e si rende garante dei danni cagionati nel territorio dello Stato o nelle acque territoriali italiane (articolo 125 del codice delle assicurazioni private).